

**A.S. 2016/17 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI MIRANDOLA PER L'UTILIZZO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI" DI MIRANDOLA.**

.... OMISSIS .....

**Art. 1) OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE**

La Provincia di Modena concede al Comune di Mirandola l'utilizzo in orario extrascolastico dell'impianto sportivo annesso all'I.I.S. Galilei in via Barozzi 4 sito a Mirandola. Scopo della presente convenzione è quello di permettere al Comune di Mirandola di soddisfare la domanda di attività motoria sportiva e in generale di favorire e valorizzare lo svolgimento delle attività agonistiche e competitive delle società sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.

**Art. 2) DURATA**

La presente convenzione avrà validità fino al 30 giugno 2017, pari alla stagione sportiva 2016/17 (1 anno), eventualmente rinnovabile per un uguale periodo con successivo atto. Qualora si verificano fatti rilevanti atti a modificare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, con preavviso di almeno tre mesi. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata a.r..

**Art. 3) UTILIZZO DELLA PALESTRA**

Il Comune di Mirandola e/o terzi concessionari sono vincolati ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e manifestazioni che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione. Nell'uso dei locali e delle attrezzature non è consentito il perseguimento di fini di lucro. I termini e le modalità di utilizzo extra-scolastico dell'impianto sportivo di cui all'articolo 1) non dovranno in alcun modo compromettere il suo normale utilizzo scolastico, che in ogni caso ha carattere prioritario rispetto all'uso extra-curricolare.

**Art. 4) RESPONSABILITA'**

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Mirandola si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e a persone derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature nei giorni e nelle ore per i quali è stata rilasciata la presente concessione, esonerando da qualsiasi forma di responsabilità l'Amministrazione Provinciale e la scuola stessa, salvo rivalsa nei confronti di terzi concessionari.

**Art. 5) SICUREZZA**

Durante l'orario extra-scolastico l'impianto sportivo è affidato alla custodia del Comune di Mirandola che ne avrà la totale responsabilità ai sensi del Dlgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive integrazioni. La Provincia di Modena si impegna pertanto a fornire al Comune di Mirandola il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) dell'istituto, che il Comune di Mirandola dovrà portare a conoscenza dei soggetti ai quali sarà concesso l'utilizzo extra-scolastico dell'impianto sportivo. Il Comune di Mirandola dovrà verificare che ciascun soggetto utilizzatore dell'impianto sportivo adotti le misure previste nel citato PEE. Il Comune di Mirandola dovrà, inoltre, comunicare alla Provincia di Modena e al Dirigente Scolastico i nominativi degli addetti all'emergenza richiesti e formati per le caratteristiche dell'impianto in oggetto (antincendio e primo soccorso) che ciascun soggetto utilizzatore dovrà individuare. Gli addetti all'emergenza potranno anche essere i responsabili per la gestione ordinaria dell'impianto sportivo durante l'orario extra-scolastico (controllo accessi, pulizia, danni, segnalazione inconvenienti e anomalie, ...). Nei casi di mancata nomina e/o comunicazione dei soggetti responsabili per la sicurezza, la Provincia di Modena riterrà responsabile, ai sensi della Dlgs 81/08 il Comune di Mirandola.

#### **Art. 6) COMUNICAZIONI**

Il Comune di Mirandola dovrà trasmettere all'Amministrazione Provinciale di Modena copia del calendario di utilizzo della struttura per l'anno sportivo in corso, dando altresì preavviso per ulteriori impegni inizialmente non previsti. Allo stesso modo, l'Amministrazione Provinciale e la scuola avranno cura di comunicare tempestivamente tutti i provvedimenti destinati a sospendere, in modo completo o parziale, l'uso delle palestre e delle relative attrezzature.

#### **Art. 7) ONERI E SPESE**

Il Comune di Mirandola assume a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e di tutti gli spazi e servizi utilizzati compresi quelli igienici. Restano a carico dell'Amministrazione Provinciale le spese di funzionamento e di manutenzione della struttura.

#### **Art. 8) TARIFFE**

Il Comune di Mirandola è tenuto al pagamento di una quota oraria pari a euro 14,50, iva esclusa. La quota è comprensiva di ogni onere derivante da costi di utenze, manutenzioni, uso degli spogliatoi e servizi (pulizia e sorveglianza escluse). La spesa per il totale delle ore effettivamente utilizzate verrà versata al termine della stagione sportiva del Comune di Mirandola, dietro apposita richiesta di pagamento dell'Amministrazione Provinciale.

Per ciascuno dei successivi anni scolastici di validità del presente accordo la suddetta quota oraria sarà aggiornata in base al 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; durante il mese di Settembre la Provincia di Modena comunicherà al Comune di Mirandola la nuova tariffa oraria, utilizzando a riferimento l'indice ISTAT del mese di Settembre (ultimo indice ISTAT disponibile).

#### **Art. 9) ACCESSO ALLA PALESTRA**

Si accede alla palestra scolastica per la pratica di attività motoria e sportiva come previsto nel precedente art. 4 e, comunque, nel rispetto delle norme in vigore in materia di uso di tali impianti in orario extra scolastico.

#### **Art. 10) CONSEGNA DEI LOCALI E RIMBORSO DANNI**

Per la consegna e riconsegna dei locali e delle attrezzature delle palestre saranno presi preventivi accordi tra il Preside dell'IIS, il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale ed il rappresentante del Comune di Mirandola. Ogni qual volta siano constatati eventuali danni conseguenti all'uso extra scolastico dei locali e delle attrezzature, il Preside ne darà immediata comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Comunale la quale è tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione Provinciale per il ripristino del materiale e/o le attrezzature danneggiate. L'accertamento conseguente delle responsabilità per i danni di cui al comma precedente è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11) PROTOCOLLI D'INTESA**

Le parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d'intesa, ad integrazione, completamento e/o modifica della stessa.

#### **Art. 12) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente convenzione, competente a decidere sarà il Foro di Modena.

#### **Art. 13) DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R del 26.4.1986 n. 131. La presente convenzione non avrà effetti legali per la Provincia di Modena e per il Comune di Mirandola se non ad ottenuta esecutività delle relative deliberazioni. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Comune di Mirandola.

Provincia di Modena

Comune di Mirandola